

**TRIBUNALE di RAVENNA****IL PRESIDENTE****Ravenna, 14 luglio 2025**

Oggetto: competenza e contributo unificato dei procedimenti di opposizione al rigetto di ammissione al gratuito patrocinio nel processo penale ex art. 99 DPR 115/2002. Variazione tabellare.

Premesso che:

la circolare ministeriale DAG n. 2423810 del 29.11.2022, nel chiarire che nei procedimenti di opposizione al provvedimento di rigetto all'ammissione al patrocinio a carico dello Stato nel processo penale ai sensi dell'art. 99 DPR 115/2002 non è dovuto il pagamento del contributo unificato, ha specificato come i predetti procedimenti non vadano iscritti a SICID (ruolo civile generale degli affari contenziosi), bensì nei registri in uso al settore penale;

la giurisprudenza più recente della S.C. ha chiarito che l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 99 DPR 115/2002 avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell'ambito di un procedimento penale: vada proposta al giudice penale, stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale, rappresenti uno strumento, seppure straordinario ed atipico, di tipo impugnatorio regolato dai principi dell'ordinamento processuale penale, da trattare però con rito sommario civile do cognizione;

in questo senso, tra le altre, si sono espresse Cass. Sez. 4, n. 6875 del 13/01/2021 (*"In tema di patrocinio a spese dello Stato è ormai consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, l'orientamento che reputa come le controversie sull'ammissione alla fruizione del diritto alla difesa gratuita ed alla revoca di tali atti abbiano ad oggetto non tanto profili di carattere patrimoniale, pur certamente sussistenti, quanto una questione connessa alla effettività dell'esercizio del diritto di difesa nel processo penale"*) e Cass. Sez. 4, n. 28367 del 23/06/2022 (*"é abnorme il provvedimento con cui il presidente del tribunale abbia disposto la trasmissione al giudice civile dell'opposizione proposta avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell'ambito di un procedimento penale, in quanto tale opposizione, a differenza di quella al decreto di liquidazione del compenso al custode o all'ausiliario del giudice, va proposta al giudice penale stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale, e il*

provvedimento del presidente del tribunale comporta l'impossibilità di proseguire il procedimento nelle forme previste dalla legge").

Rilevato che:

occorre provvedere, in via di eccezionale urgenza, ad adeguare le disposizioni tabellari, non solo quelle vigenti ma anche quelle già depositate relative al periodo 2026/2029, anche in ordine alla competenza interna alla trattazione dei procedimenti di opposizione al provvedimento di rigetto all'ammissione al patrocinio a carico dello Stato nel processo penale ai sensi dell'art. 99 DPR 115/2002;

le esigenze sopra descritte si debbano tradurre nel seguente provvedimento organizzativo, dichiarando lo stesso immediatamente esecutivo per le ragioni esposte, salva la deliberazione del CSM per la relativa variazione tabellare.

P.Q.M.
DISPONE

Con decorrenza immediata, che:

1. i procedimenti relativi alle opposizioni ai provvedimenti di rigetto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale ex articolo 99 DPR 115/2002 sono di competenza dei giudici della Sezione Penale – GIP o dibattimento secondo la relativa provenienza del provvedimento impugnato – e vanno assegnati con il criterio di un procedimento per ciascun giudice in ordine di anzianità crescente (dal più giovane al più anziano di ciascun settore);
2. l'iscrizione delle opposizioni al provvedimento di rigetto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale ex articolo 99 DPR 115/2002 avverso i provvedimenti penali tanto del settore GIP/GUP quanto del settore dibattimento non dovrà avvenire nel registro informatizzato SICID e al ruolo civile;
3. relativamente a tali procedure non è dovuto il pagamento del contributo unificato;
4. le procedure in oggetto dovranno essere depositate con le modalità oggi vigenti per il deposito degli atti penali, senza riscossione del contributo, presso le cancellerie GIP o dibattimento che le trasmetterà al Presidente della Sezione Penale ovvero al Coordinatore GIP per l'assegnazione secondo il criterio sopra indicato.

DISPONE

darsi comunicazione del presente decreto, da considerare immediatamente esecutivo, tramite sistema informatico a tutti i Magistrati del settore penale per eventuali osservazioni.

Si comunichi al Presidente della Corte di Appello, quale Presidente del Consiglio Giudiziario, per i profili di competenza ai sensi degli artt. 40, 41 Circolare Formazione Tabelle 2026/2029.

Si comunichi altresì al Procuratore della Repubblica in sede, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna, nonché ai direttori delle Cancellerie coinvolte.

Il Presidente del Tribunale

Dott. Giovanni Trerè

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

14 LOG. 2025

L'Assistente Giudiziario

dott.ssa CLAUDIA MASTROPIETRO